

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VIOLA ed altri: Concessione di una pensione al Signor Natale Papini (<i>Urgenza</i>). (633)	597
PRESIDENTE	597, 598
VIOLA	598
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	598
Proposta di legge (Discussione a approvazione):	
BONOMI ed altri: Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico della finanza locale (91)	598
PRESIDENTE	598, 599, 600, 603, 604
BIGI	598, 600
LONGONI	598
PIERACCINI	598, 604
CAVALLARI VINCENZO	598, 599, 601
GEREMIA	598, 601
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	599, 600, 603, 604
DE MARTINO CARMINE	600
ANGIOY	600, 602
VICENTINI	600
TRUZZI	601, 603
ROSINI	602, 603
VALSECCHI	602, 603
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	604

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola ed altri: Concessione di una pensione al signor Natale Papini. (Urgenza). (633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Viola ed altri concernente la « Concessione di una pensione al signor Natale Papini ».

Il relatore ha già riferito su questa proposta di legge in una precedente seduta. Si dovette però sospendere la discussione del provvedimento, avendo la I Commissione (Interni) chiesto un rinvio per esprimere su di esso il parere. Tale parere non è ancora stato espresso essendosi resi necessari alcuni chiarimenti e essendo stata rilevata la opportunità di trasformare la concessione di pensione speciale — che, come i colleghi sanno, viene concessa per meriti eccezionali a persone o a congiunti di persone di chiarissima fama nelle lettere, nelle arti o nelle scienze o che compiono atti eroici — in quella di concessione di un assegno permanente, dello stesso ammontare a carattere continuativo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

Ciò posto, riterrei opportuno rinviare la discussione di questo punto dell'ordine del giorno.

VIOLA. Sono d'accordo per il rinvio. Credevo che la I Commissione avesse già fatto conoscere i risultati della sua indagine, che doveva essere fatta presso i Ministeri dell'interno e della difesa. Poiché la I Commissione non si è ancora pronunciata bisognerà rinviare la discussione della proposta di legge.

SALIZZONI, *Relatore*. Rivolgo preghiera al nostro Presidente perché solleciti la Commissione degli affari interni: il Papini è molto vecchio e non vorrei che il nostro intervento giungesse troppo tardi.

PRESIDENTE. Solleciterò il Presidente della Commissione degli interni. Vorrei però pregare il relatore di prendere contatti col Presidente e col relatore della I Commissione, per fare in modo che, chiarita sollecitamente la questione, sia resa possibile la concessione dell'aiuto a Natale Papini. Se non vi sono osservazioni la discussione odierna si intende rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale. (91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Franzo, De Marzi Fernando, Natali Lorenzo, Chiarini, Sodano, Fabbrì, Stella, Caronia, Graziosi, Bucciarelli Ducci, Gatto, Gorini, Farinet, Marengi, Pughese, Burato, Fina, Bolla, Zanon, Bertone, Ferrari Riccardo, Monte, Gozzi, Geremia, concernente il « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale ».

BIGI. Chiedo che la discussione sia rinviata alla prossima seduta perché, essendovi altre due proposte di legge, portanti i numeri 8 e 226, che trattano gli stessi argomenti, la discussione dovrebbe essere, a mio avviso, abbinata.

LONGONI. Ma queste altre due proposte trattano un argomento diverso. Con la proposta Bonomi si tratta di evitare supercontribuzioni; mentre quelle a cui si riferisce l'onorevole Bigi riguardano l'eliminazione dell'imposta.

BIGI. È diversa la misura, ma l'argomento è uguale.

PIERACCINI. La soluzione è diversa, ma il problema è lo stesso.

BIGI. Le tre proposte di legge trattano lo stesso argomento, con la differenza che quella Bonomi riguarda solo alcuni casi, mentre le altre due sono più estese.

CAVALLARI VINCENZO. Sarei favorevole a che si accettasse la proposta del collega Bigi, di riunire la discussione delle tre proposte di legge, per connessione. Benchè il concetto di connessione non sia tecnicamente ben definito, tuttavia a me sembra che la connessione ricorra tutte le volte in cui dei provvedimenti di legge hanno uno stesso oggetto oppure oggetti analoghi. Che poi i provvedimenti di legge per questi oggetti proponano soluzioni differenti, questo è irrilevante.

Quindi, secondo me, la proposta Bonomi deve essere abbinata alle altre due proposte di cui ha fatto parola il collega Bigi, e la discussione di questa mattina deve essere rinviata.

GEREMIA. Questo provvedimento è stato già esaminato nel merito dalla Commissione agricoltura. Il giudizio è stato unanimemente favorevole da parte di quella Commissione. La proposta di legge è venuta a noi soltanto perché, contenendo una clausola relativa alla finanza, era necessario il parere della nostra Commissione.

Si tratta di una materia che ha carattere di urgenza: nell'articolo 1 si parla di decorrenza dal 1° gennaio 1954, e questa decorrenza non è più possibile, perché siamo quasi al 1° gennaio 1955. L'articolo 2 è importantissimo, perché riguarda la esenzione dall'imposta di consumo del vino e vinello somministrato a braccianti agricoli e lavoratori agricoli. Date le categorie cui è diretto il provvedimento, chiedo che si evitino inutili e dannosi ritardi nella sua discussione e nella sua approvazione.

PRESIDENTE. È stata sollevata una questione di connessione circa la proposta di legge in esame e altri provvedimenti. Voglio però far rilevare che mentre la proposta di legge Bonomi pone il blocco all'aumento dell'imposta bestiame e interpreta in un determinato modo una legge precedente, che esonera dall'imposta di consumo le bevande vinose somministrate a coloro che lavorano sulla terra, gli altri due provvedimenti riguardano l'abolizione dell'imposta sul bestiame e sul vino. Io penso che non basta che la materia sia identica — vino e bestiame — per poter affermare che c'è connessione.

Quindi, a mio avviso, il provvedimento in esame è di indole diversa dalle due proposte di legge citate dall'onorevole Bigi. Del

provvedimento Bonomi, del resto, avevamo già iniziato l'esame in questa Commissione, esame che poi venne rinviato. Esso è un provvedimento urgente. Non credo che vi sia nessuna difficoltà a trattarlo oggi. Se poi i colleghi insistono per il rinvio, la Commissione deciderà.

CAVALLARI VINCENZO. Non insisto sulla proposta di rinvio della discussione e mi dichiaro disposto a discutere subito questa proposta di legge; però osservo che, se si è riconosciuta l'opportunità di portare rapidamente all'approvazione della nostra Commissione la proposta Bonomi, si deve riconoscere l'opportunità di portare anche alla discussione della nostra Commissione le altre due proposte dell'onorevole Longo, alle quali l'onorevole Bigi si è riferito.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione dò lettura di un ordine del giorno che la IX Commissione (Agricoltura) ha approvato nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge Bonomi: «La IX Commissione permanente della Camera, nell'esprimere parere favorevole alla Commissione finanze e tesoro sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri, circa il divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e la modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale, invita il Governo, e per esso il Ministro delle finanze, a voler presentare al Parlamento, accogliendo una deliberata istanza degli allevatori di bestiame, un provvedimento legislativo inteso ad abolire l'imposta sul bestiame». L'ordine del giorno è firmato dai deputati Franzo, Pugliese, Fina, Truzzi, Burato, Marengi, Stella, Ferrari Riccardo, e Geremia.

Invito ora il relatore, onorevole Schiratti, a svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. La proposta di legge in esame consta di due articoli, ambedue attinenti alla finanza locale, ma che riguardano specificamente due oggetti diversi. L'articolo 1 tende a bloccare la sopracontribuzione sul bestiame; l'articolo 2 tende a dare un contenuto più preciso alla disposizione di cui al n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale.

Cominciamo dall'articolo 2. Il n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale parla di esenzione dall'imposta di consumo per il vino consumato da braccianti e da coloni. Nella applicazione della norma si è un po' ondeggiato. Talora sono stati compresi, talora non sono stati compresi i braccianti o i così detti salariati fissi. In questa incertezza, è parso opportuno proporre una precisazione, direi meglio un chiarimento in modo che restasse legislativamente acquisita l'interpre-

tazione del numero 1 dell'articolo suddetto, nel senso che i salariati fissi, cioè coloro che prestino la loro opera con continuità sul fondo e consumino il vino del fondo, fruiscono di questo beneficio. Questo è il contenuto sostanziale dell'articolo 2 della proposta di legge.

L'articolo 1 tende a bloccare le sopracontribuzioni. Le ragioni addotte dai proponenti sono sostanzialmente tre. La prima è che esiste già un precedente legislativo, contenuto nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, con la quale si bloccano le sopracontribuzioni sull'industria, sul commercio, sulle arti e professioni, e si vietano altresì aumenti dell'aliquota dell'imposta di famiglia.

Dicono i proponenti — e a mio giudizio con fondatezza — che se in tutti gli altri settori della vita economica si è stabilito questo blocco, non c'è motivo per non prendere un analogo disposizione per l'imposta bestiame.

La seconda ragione è che la libertà di sopracontribuzione nel settore bestiame ha portato a delle conseguenze che sono eloquenti e sorprendenti. Si pensi che nel 1939 il gettito dell'imposta bestiame fu di 59 milioni e il gettito della sovrimposta comunale terreni di 680 milioni. Avevamo perciò un rapporto da 1 a 4, grosso modo, nel 1939. Nel 1952 l'imposta bestiame ha dato un gettito di 14.551 milioni e la sovrimposta comunale terreni un gettito di 20 miliardi; cioè v'è stato il rapporto da 1 ½ a 2.

Questi dati stanno a significare che l'imposta bestiame è divenuta così onerosa, che è indispensabile intervenire. Basti dire che nel 1952, in rapporto all'anteguerra, l'imposta bestiame rappresenta un multiplo pari a 92 volte. Nessun altro parametro è arrivato a 92 volte l'anteguerra.

Ma vi sono anche dei casi specifici che meglio ancora illustrano la necessità di arrivare a un blocco in questo settore. Cito come l'esempio più significativo il comune di Viterbo. Nel comune di Viterbo nel 1938 l'imposta bestiame ha dato un gettito di 270.000 lire e la sovrimposta terreni un gettito di 889.000 lire. Nel 1952 il gettito imposta bestiame, con la sopra contribuzione, nel comune di Viterbo ha dato 31 milioni, la sovrimposta terreni 22 milioni.

Da ciò ancora una volta si evince come si sia snaturato tutto questo settore calcando la mano — ecco la terza ragione addotta dai proponenti — sostanzialmente sulla piccola proprietà, sul modesto conduttore. Infatti il bestiame italiano, per il 70 per cento, appartiene precisamente al piccolo, al modesto conduttore, non alle grandi aziende.

Per questo molteplice ordine di considerazioni, i proponenti richiedono che ci sia un blocco analogo a quello già fatto con la legge del 1951 per gli altri settori della vita economica italiana.

A me queste ragioni sembrano convincenti, serie e fondate; eppertanto concludo perché la Commissione accolga la proposta di legge, salvo modificare la data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Bisogna esaminare innanzi tutto se l'articolo 2 è novativo o interpretativo. Infatti, se si trattasse di concedere un esonero in materia fiscale, il provvedimento dovrebbe essere demandato all'esame dell'Assemblea.

Io credo, e il relatore da me interpellato ha manifestato lo stesso avviso, che si tratta di un articolo di natura strettamente interpretativa e non di un esonero da un contributo già esistente. Quindi ritengo che tranquillamente possiamo esaminare la proposta di legge in Commissione, in sede legislativa.

Quanto all'articolo 1, è ovvio che non si possa fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1954 e si debba invece dire « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

SCHIRATTI, Relatore. È esatto.

DE MARTINO CARMINE. Per ragioni di contabilità e di esattezza, dato che siamo allo scadere dell'anno, potremmo dire: « dal 1° gennaio 1955 ». La dizione sarebbe più opportuna per una migliore tecnicità di calcolo.

PRESIDENTE. La legge pone un blocco, quindi la sua applicazione deve essere immediata. Se fissassimo la decorrenza da una certa data, creeremmo una « vacatio legis », che potrebbe autorizzare le Amministrazioni comunali in questo periodo ad effettuare degli aumenti dell'imposta.

ANGIOY. Questo provvedimento ha un particolare rilievo per la Sardegna, che possiede uno dei patrimoni zootecnici più cospicui. Quest'anno in quella regione si verifica una situazione gravissima, perché, per il dilagare degli incendi causati dalla prolungata siccità, non si trovano pascoli e non vi è alimentazione sufficiente per il bestiame.

Quindi vorrei pregare il Governo di fare in modo che anche l'altro ramo del Parlamento possa esaminare con la maggiore sollecitudine questa proposta di legge, che porta un beneficio, sia pure lieve, in una situazione gravissima. Non essendo possibile l'intervento diretto dello Stato, dato che le leggi non lo prevedono, in questa situazione,

che ha un aspetto di vera e propria calamità, questa proposta di legge costituirà un piccolo aiuto per la categoria dei pastori sardi.

Concludendo, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge Bonomi.

VICENTINI. Io sono favorevole alla proposta di legge e mi permetto di fare anche rilevare un punto sottolineato dai proponenti, nel quale si rammenta che, almeno per la gran parte, il bestiame colpito dalla imposta è bestiame da lavoro, il cui reddito è già conteggiato negli estimi catastali. Quindi esiste un vero e proprio duplicato a favore della finanza locale, duplicato che si dovrà eliminare, se si vorrà rendere giustizia.

Il nostro relatore ci ha indicato la onerosità del gravame fiscale che colpisce il bestiame, ma per mio conto la ragione fondamentale in favore di questa proposta di legge è che il reddito catastale contempla già il reddito del bestiame da lavoro, che non deve essere confuso col bestiame da allevamento. Quindi un reddito che è già contemplato in una categoria non può assolutamente essere compreso, come elemento di tassazione agli effetti della finanza locale. Mi auguro quindi che in prosieguo di tempo, non appena le finanze locali lo consentiranno, l'imposta sul bestiame venga cancellata dai tributi locali.

BIGI. Il relatore ha osservato che tale imposta grava principalmente sui piccoli e medi coltivatori; però la legge si estende a tutti indistintamente, anche ai grandi coltivatori, a favore dei quali non ritengo che si debba intervenire. In considerazione poi della situazione disastrosa in cui si trovano soprattutto i piccoli allevatori della montagna, chiederei che l'articolo 1 venisse modificato, nel senso di esonerare i piccoli allevatori o coltivatori, possessori di non più di tre capi grossi di bestiame. Nello stesso tempo propongo che il blocco dell'imposta venga limitato fino all'ammontare di 20 o 30 capi, perché oltre i trenta capi l'agricoltore ha la possibilità di affrontare gli oneri fiscali.

In relazione a queste osservazioni, dichiarandomi in via di massima favorevole al provvedimento, presento tre emendamenti agli articoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigi e Rosini hanno presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Non è dovuta né imposta né sovrimposta, quando il valore complessivo del bestiame, determinato a norma dell'articolo 126 del

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non superi quello di tre capi grossi di bovini ».

« All'articolo 1 aggiungere in fondo al primo comma il seguente inciso: « nei confronti dei contribuenti tenuti alla imposta per un valore complessivo di bestiame inferiore a 20 capi grossi bovini ».

« Sostituire tutto l'articolo 2 col seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1955 l'imposta di consumo sui vini comuni è abolita ».

Se questi emendamenti verranno mantenuti, non potendoli esaminare in sede di Commissione, in quanto essi trattano l'abolizione di un'imposta, dovremo inviare all'Assemblea la discussione della proposta di legge.

TRUZZI. Come presentatore della proposta di legge, mi associo a quello che ha detto il relatore. Vorrei però aggiungere qualche cosa.

Noi abbiamo presentato questa proposta di legge dopo avere avuto, sull'argomento che è in essa trattato, il consenso del Governo quando fu approvato, in sede di discussione sulla finanza locale, un ordine del giorno che proponeva di fare al bestiame lo stesso trattamento accordato, per le sovrimeposte, all'industria e al commercio. Il Ministro delle finanze di allora, onorevole Vanoni, disse: « Mi adopererò perché le sopracontribuzioni non siano applicate e, se non ci riuscirò, mi impegno a presentare un apposito progetto di legge; in ogni modo un provvedimento di legge potrà essere promosso per iniziativa parlamentare ».

Nonostante questo, le sopracontribuzioni furono applicate e sono tuttora applicate in misura larghissima. Da ciò l'urgenza di intervenire, perché il trattamento fatto per le sovrimeposte nell'industria e nel commercio sia esteso anche per le sovrimeposte sul bestiame; tanto più che l'imposta sul bestiame si adegua tutti gli anni ai valori degli animali determinati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Noi avevamo presentato da tempo questo provvedimento ed avevamo proposto per la sua entrata in vigore la data del 1° gennaio 1954 — ormai da tempo trascorsa — e siamo perciò d'accordo con la proposta fatta dal Presidente di fissare l'entrata in vigore immediata.

Per quanto riguarda le modifiche suggerite da alcuni colleghi, anche noi possiamo dividerle ma ci rendiamo conto che l'abolizione dell'imposta implica dei problemi mol-

to vasti, perché bisogna provvedere ad una integrazione delle finanze locali per la copertura dei bilanci comunali. Per questo ci siamo limitati a proporre il divieto di sopracontribuzioni, che è un criterio già accolto in altri settori.

Prego pertanto i colleghi che vorrebbero sancire oggi l'abolizione dell'imposta bestiame, di riservarsi di trattarla in altra sede, per non ritardare il beneficio immediato proposto dal provvedimento in esame.

CAVALLARI VINCENZO. Ma la proposta fatta riguarderebbe l'esenzione per determinati casi.

TRUZZI. Quindi l'abolizione dell'imposta per determinati casi, il che implica la necessità di trovare nuove entrate per i bilanci comunali.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il vino dei salariati. Noi ci siamo limitati a una interpretazione dell'articolo 30, che del resto noi ritenevamo già chiaro, mentre avendo fatto un quesito al Ministero delle finanze, per chiedere come si doveva interpretare questo articolo, ci fu risposto in modo molto confuso. L'articolo 30 dice che il vino deve essere prodotto e consumato sul fondo; sono cioè esenti i braccianti che lo consumano sul fondo e non sono esenti i salariati che non solo lo consumano sul fondo ma che abitano sul fondo.

Quindi abbiamo voluto dare una interpretazione che comprenda anche i salariati agricoli. Ma, se si vuole, in sede di approvazione di questa norma interpretativa, sancire anche l'abolizione dell'imposta sul vino, è chiaro che il problema si allarga e non se ne fa più niente.

Nulla vieta che si affrontino i problemi affacciati dai colleghi, ma non mi pare che si faccia un favore alle categorie interessate bloccando questa proposta di legge, estendendola al di là dei confini che si sono proposti i presentatori.

Per questi motivi vorrei pregare gli onorevoli colleghi di accogliere la proposta di legge così come è, senza insistere per degli allargamenti che in questa sede non potremmo approvare.

GEREMIA. Mi soffermerò ad esaminare gli emendamenti di cui ha dato lettura il Presidente. Mi pare che essi siano frutto di una impostazione sociale sulla quale ritengo che tutti ci troviamo d'accordo in senso teorico. Andare incontro a chi non ha o ha poco, piuttosto che a quelli che hanno molto, è un sentimento che ci trova tutti unanimi.

Però qui c'è una questione di natura economica che i presentatori degli emendamenti non hanno tenuto presente. Sono note le influenze che le leggi fiscali hanno anche sulle organizzazioni aziendali economiche. Per cui, ove venissimo a fare quelle classificazioni che sono contenute negli emendamenti, avverrebbe che nelle aziende agricole si produrrebbero delle modificazioni nei riguardi della produzione degli animali. È questa mia, una considerazione vorrei dire di natura economica o produttivistica. Ponendo questi limiti, costringeremmo il conduttore o il responsabile di un fondo a regolare la quantità di produzione o di allevamento di animali e in modo da ottenere l'esonero o la riduzione dell'imposta. Così, per ottenere un beneficio di natura sociale, quale ho rilevato all'inizio, andremmo a colpire ancora di più quella che è la situazione economica dell'agricoltura, che ha bisogno di giungere, per superare la crisi, al massimo di produzione. Vi è poi un'altra considerazione. Le leggi fiscali hanno facile esecuzione ai fini della riscossione e delle esenzioni se sono semplici. Quando si complicano con classificazioni, saturazioni, condizioni, si rendono necessarie valutazioni e accertamenti, per cui nella pratica non sono applicate o sono applicate male.

ANGIOY. Vorrei pregare il collega Bigi di considerare che, approvando questa proposta di legge nella sua stesura originale, raggiungeremo il fine immediato che ci proponevamo, mentre sono evidenti le ragioni procedurali che ci porterebbero a procrastinare il provvedimento per approvarlo con gli emendamenti presentati.

Inoltre la nostra struttura economica nel campo zootecnico non ha evidentemente un paradigma che possa essere applicato a tutte le regioni d'Italia, per cui un criterio di esenzione che potrebbe essere giusto per determinate regioni, non lo sarebbe per altre. Da noi in Sardegna, facendo una esenzione a capi, sorgerebbero dei problemi gravissimi. Per esempio, abbiamo dei pastori che hanno un branco di 100, 200 o 250 pecore, e che però non hanno il complemento necessario per costituire una unità produttiva, perché mancano di terreno. Fanno allora un contratto di soccida, per cui il proprietario del terreno mette il terreno e il pastore mette il bestiame, e dividono i frutti, in genere, su una percentuale del 50 per cento ciascuno. Tuttavia il detentore delle pecore non è che un piccolo allevatore, che ha come strumento di lavoro quel bestiame, e solo su di lui per contratto grava l'imposta e la sovrimposta bestiame,

mentre gravano sul proprietario tutte le imposte sul terreno. Se si vuole trovare il modo giusto per esonerare le categorie non abbienti o meno abbienti, è necessario perciò tutto un esame, che non possiamo affrontare con un emendamento in questa sede.

Quindi, accettando il principio, dovremmo rimandare la questione alla Commissione agricoltura, che dovrebbe fare degli studi profondi e coscienziosi per trovare un *optimum* che non faccia sorgere delle situazioni peggiori.

Perciò, io penso che convenga lasciare tutte queste questioni da parte per il momento contentandoci per ora del beneficio previsto dalla proposta di legge in esame.

Mi associo, d'altra parte, al concetto fondamentale che dovrà essere tenuto presente al momento opportuno.

ROSINI. Mi rendo conto di alcune ragioni esposte dai colleghi che sono intervenuti nella discussione, per quanto non ritengo giusto rinviare un problema così importante solo per ragioni di premura. Ciò nonostante, penso che potremmo trovare un accordo nel senso di rinviare alla prossima seduta la discussione di questa proposta di legge e nella prossima seduta potremmo abbinare nella discussione anche le proposte di legge n. 8 e 226 approvando due ordini del giorno che corrispondessero ai concetti delle proposte stesse.

VALSECCHI. Se le mie informazioni sono esatte, l'attuale ammontare dell'imposta sul bestiame è di circa 17 miliardi all'anno. Nel caso si volesse affrontare radicalmente il problema della esenzione, che non è quello della proposta Bonomi, dando contemporaneamente decorrenza immediata alla legge, dovremmo trovare il modo di sostituire questa entrata di 17 miliardi nei bilanci comunali. La finanza locale deve redigere i preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno e le prefetture devono approvarli entro la fine dell'anno. Credo che non riusciremmo a trovare facilmente e subito questi 17 miliardi e un esame approfondito della questione, posto che il provvedimento deve essere approvato da questo e dall'altro ramo del Parlamento, renderebbe impossibile l'applicazione di queste norme sul blocco anche nel presente esercizio. Se vogliamo far sì che la legge possa essere applicata anche ai bilanci del 1955, dobbiamo fare in modo che essa possa essere approvata in tempo per consentire la introduzione della conseguenti variazioni nei bilanci comunali prima del 31 dicembre di questo anno. Diversamente, non

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

solo non attueremo le norme di maggior favore ma, per il prossimo anno finanziario, rimanderemo anche l'applicazione delle norme sul blocco. Concludendo, penso che non ci conviene allargare il provvedimento.

TRUZZI. In merito alla proposta dei colleghi che patrocinano una specie di discriminazione fino a un certo punto, vorrei far presente che il numero dei capi di bestiame di una azienda o di un podere e la potenzialità economica di un agricoltore, non sono affatto direttamente proporzionali. Se si considerano le aziende risarine, le aziende zootecniche e tutta la gamma delle varie colture in Italia, si constata che, mettendo il limite di 20 capi, si potrebbe correre il rischio di esentare una azienda larghissima e di colpire un'azienda piccolissima. Vi sono delle zone con una agricoltura a carattere zootecnico intenso, dove il numero dei capi di bestiame è alto, mentre vi sono delle aziende estensive e ricchissime, dove non c'è l'allevamento zootecnico; e in queste ultime si andrebbero ad esentare 1 cinque, otto, dieci capi di bestiame esistenti.

Perciò il criterio non risponde, io credo, ai fini lodevoli che i colleghi si propongono.

Quindi, anche per il merito, pregherei i colleghi di non insistere sulla modifica proposta.

PRESIDENTE. Vorrei domandare all'onorevole Rosini se insiste sulla proposta di rinvio, dato che dalla discussione emerge la necessità di separare le due cose.

ROSINI. Avevo chiesto un rinvio per abbinare la discussione delle tre proposte di legge, avendo così la possibilità di sottoporre alla votazione della Commissione gli ordini del giorno che ho detto.

PRESIDENTE. Ma le altre due proposte non sono ancora pronte per la discussione. Gli stessi proponenti non insistono per la discussione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Queste due proposte di legge non hanno ancora ottenuto il parere della Commissione competente.

PRESIDENTE. In altri termini, è chiaro che con la legge Bonomi si farebbe un primo passo. Dal punto di vista procedurale, qualora gli onorevoli proponenti degli emendamenti insistessero su di essi, non potremmo neppure passare all'esame della proposta Bonomi che dovrebbe essere rimessa all'esame dell'Assemblea. Il che, praticamente, significherebbe rinviarla di parecchio.

ROSINI. Siccome non voglio ritardare l'applicazione di questo provvedimento, che noi riteniamo insufficiente, ma su cui siamo d'accordo, ritiro gli emendamenti, e presento un ordine del giorno sulla questione

che forma oggetto del secondo emendamento. Prendo poi atto dell'assicurazione del Presidente, che si farà parte diligente per portare al più presto in discussione le proposte di legge n. 8 e 226.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole Rosini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione finanza e tesoro, in occasione della discussione della proposta di legge n. 91, auspicando che sia concessa l'esenzione della imposta sul bestiame e relativa sovrainposta dei minori contribuenti, invita il Presidente a sollecitare i pareri delle Commissioni competenti al fine di sottoporre con sollecitudine all'esame della Commissione le proposte di legge n. 8 e 226 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1954, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta ».

VALSECCHI. Si è detto di sostituire le parole « dal 1° gennaio 1954 » con le altre: « dall'entrata in vigore della presente legge ». Ma se la legge entrerà in vigore, per esempio, in marzo, i bilanci comunali già porteranno una certa aliquota, che dovrebbe essere ridotta. Penso che converrebbe dire: « dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Teniamo presente che, se la legge entra in vigore prima del 31 dicembre 1954, le prefetture possono tenerne conto. Se invece essa entra in applicazione nel mese di marzo di maggio o di giugno, per esempio, sorgerebbe il grave problema della riduzione delle imposte, il che porrebbe in serie difficoltà i bilanci comunali.

PRESIDENTE. Trattandosi di una legge di blocco, si debbono regolare le cose in modo che essa abbia effetto immediato. Ma potrebbe darsi che durante il periodo che intercorre tra l'approvazione della legge e la sua pubblicazione alcune amministrazioni comunali, avvalendosi dello stato attuale, procedessero ad aumenti. Di fronte a questa

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

difficoltà, bisogna scindere i due momenti: quello dell'entrata in vigore e quello dell'applicazione della legge. Dovremmo perciò prevedere nel testo una data di attuazione anteriore alla pubblicazione, dovremmo cioè sostituire alla formula « a decorrere dall'entrata in vigore » una formula che contenesse una data certa anteriore

PIERACCINI. Ma non si elimina l'inconveniente lamentato dal collega Valsecchi.

SCHIRATTI, *Relatore*. Se la legge entra in vigore in marzo, non può produrre effetti sui bilanci approvati al 31 dicembre

PRESIDENTE. Secondo me è opportuno sostituire le prime parole dell'articolo 1: « A decorrere dal 1° gennaio 1954 », con le altre: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge »; e aggiungere un terzo articolo, di questo tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Pongo in votazione l'emendamento allo articolo 1, nel senso che ora ho esposto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonché alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano, annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreché le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente

dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diventerà articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BONOMI ED ALTRI « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale ». (91).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Angioy, Assenato, Bigi, Caiati, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Longoni, Malvestiti, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pella, Pieraccini, Raffaelli, Rosini, Schiratti, Sedati, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI